

Appello 04-35

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Giuseppe Meo, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Eugenio Torre, Adolfo Villani (membri supplenti) con Marco Alberti, Giuseppe Russo, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori), ha assunto la seguente decisione sulla richiesta della barca ITA 13539 indirizzata alla Federazione Italiana Vela di condurre una adeguata istruttoria in ordine alla ritualità di un "avviso agli equipaggi" esposto dal Comitato di regata:

Lo skipper della barca ITA 13539 "Spirit of Hornblower", ha inviato alla Federazione Italiana Vela una comunicazione contenente alcune osservazioni in merito ad un "Avviso agli equipaggi" diretto ai partecipanti alla 34a edizione del Campionato d'Autunno - Trofeo Nuccio Caia - Decisione del Comitato di regata- distinto col prot N.351 del Circolo Velico Ribellino e datato 1/12/2004

Lo Skipper di ITA 13539 ha chiesto direttamente alla Federazione Italiana Vela di voler valutare l'opportunità di condurre una adeguata istruttoria in ordine al comportamento tenuto da alcuni suoi affiliati in occasione della disputa del 34° Campionato d'autunno "Trofeo Nuccio Caia".

Giuria d'Appello, esaminata l'istanza, deve rilevare pregiudizialmente che ove una barca concorrente di una regata velica si ritenga lesa da un provvedimento di un Comitato di Regata può, a norma della reg. [62.1](#) Reg. Regata ISAF 2001-2004, presentare richiesta di riparazione al Comitato per le Proteste. Il Regolamento di Regata non consente ai concorrenti di rivolgersi direttamente all'Autorità Nazionale e, per quanto riguarda le regate organizzate dalla FIV a norma della regola [87.1\(b\)](#), alla Giuria d'Appello nazionale se non per impugnare una decisione del Comitato per le Proteste (Giudice di 1° grado).

La regola [70.1](#) dell'appendice [E](#) dei Regolamento di regata ISAF prevede, infatti, che un concorrente può rivolgersi alla Giuria d'Appello o per proporre appello contro l'interpretazione data da un Comitato per le proteste ad una regola o in merito alle procedure dallo stesso seguite ove non esenti da errori o vizi logici nell'interpretazione dei fatti. Le doglianze di ITA 13539 andavano quindi rivolte al Comitato per le Proteste del 34° Campionato d'autunno - "Trofeo Nuccio Caia" e, per l'eventualità di una decisione allo stesso sfavorevole, alla Autorità Nazionale quale Ente giudicante di secondo grado (nella fattispecie questa Giuria d'appello).

E pertanto questa Giuria d'appello dichiara la richiesta di ITA 13539 inammissibile per i motivi sopra esposti.

Così deciso in Genova il 25 febbraio 2005

Il Presidente Francesco N.Tubarchi